

Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA LATINA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Predisposto dal Consiglio Accademico nella seduta del 27.04.2007 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2007 (parere favorevole espresso dalla Consulta degli Studenti nella seduta del 27.04.2007).

Successivamente apportate modifiche dal Consiglio Accademico nella seduta del 12.06.2007 e approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.06.2007 (parere favorevole espresso dalla Consulta degli Studenti nella seduta del 12.06.2007).

Modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 novembre 2021.

Articolo 1 (Composizione della Consulta degli Studenti)

1. La Consulta degli Studenti è composta da tre studenti eletti dall'Assemblea degli Studenti. Fanno parte, inoltre, della Consulta gli Studenti designati quali rappresentanti nel Consiglio Accademico.

Articolo 2 (Indizione delle elezioni)

- 1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti si svolgono nel rispetto del presente Regolamento.
- 2. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio (almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Consulta degli Studenti in carica), con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
- 3. Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo per decadenza a vario titolo dei componenti.

Articolo 3 (Elettorato attivo)

- 1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi superiori "ordinamentali" e dei corsi di livello accademico del Conservatorio, che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni e che abbiano compiuto il 16° anno di età. Gli studenti, il cui termine di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, fanno parte dell'elettorato se già iscritti all'anno accademico precedente.
- 2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 4 (Elettorato passivo)

- 1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti ai corsi superiori "ordinamentali" e ai corsi di livello accademico del Conservatorio;
- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Articolo 5 (Presentazione delle candidature)

- 1. Il Direttore, entro 20 giorni dal decreto di indizione delle elezioni, convoca l'Assemblea degli Studenti nel corso della quale dovranno essere presentate le candidature. L'Assemblea degli Studenti viene presieduta dal primo degli eletti alla "Consulta degli Studenti" uscente e in sua assenza dallo studente immediatamente successivo nella relativa graduatoria degli eletti (fino all'esaurimento della predetta graduatoria). Qualora risultino assenti gli eletti alla "Consulta degli Studenti" uscente, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dallo studente più anziano presente nell'Assemblea. Il Presidente dovrà procedere alla nomina del segretario verbalizzante.
- 2. Le candidature, presentate in seno all'Assemblea degli Studenti, dovranno essere formalmente comunicate dai candidati, a pena di decadenza, alla Segreteria Didattica del Conservatorio entro i 3 giorni successivi.
- 3. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati viene effettuata in via definitiva dagli Uffici Amministrativi. L'elenco dei candidati è pubblicato All'Albo del Conservatorio entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature alla Segreteria Didattica del Conservatorio, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 6 (Commissione Elettorale)

- 1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale individuata dall'Assemblea degli Studenti al proprio interno nel corso della seduta prevista per la presentazione delle candidature. La Commissione è costituita da tre componenti maggiorenni, e si avvale del supporto del personale amministrativo.
- 2. Qualora non sia possibile costituire la Commissione Elettorale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Direttore provvederà a ciò autonomamente con proprio decreto, designando tre componenti individuati tra gli studenti maggiorenni e/o tra il personale tecnico-amministrativo. La Commissione Elettorale nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.
- 3. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni. la libertà e segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgano nel corso delle votazioni e dello scrutinio. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.
- 4. Non possono far parte della Commissione Elettorale coloro i quali hanno presentato la propria candidatura. I componenti della Commissione Elettorale e quelli del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono svolgere la funzione di delegato di lista.

Articolo 7 (Modalità di voto)

- 1. Il voto è personale, diretto e segreto.
- 2. Le votazioni possono essere effettuate in modalità telematica o in presenza, nel rispetto degli articoli del presente Regolamento. il Consiglio di Amministrazione determina di volta in volta la modalità di voto.
- 3. In caso di elezioni telematiche, il Consiglio di Amministrazione sceglie su quale piattaforma effettuare le votazioni. La Commissione Elettorale, al termine delle elezioni, verifica il risultato e lo comunica al Direttore amministrativo.
- 4. In caso di elezioni in presenza, dopo l'insediamento della Commissione Elettorale, previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale. L'elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza indicando con una croce il nome e cognome di non più di tre candidati, pena l'invalidazione del voto. La scheda, ripiegata, sarà inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione Elettorale nell'apposita urna.
- 5.La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore. 6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
- 7. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 8

(Metodo d'elezione e attribuzione delle rappresentanze)

- 1. In caso di elezioni telematiche la Commissione elettorale rileva il risultato sulla piattaforma di voto prescelta e redige un verbale firmato da tutti i componenti riportante il risultato.
- 2. Le votazioni comportano l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero stabilito dallo Statuto. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario verranno indette nuove elezioni (con gli stessi candidati) entro i successivi 30 giorni.

3. Nel secondo turno elettorale, le votazioni saranno valide anche senza il raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Sono eletti i primi tre candidati che conseguono il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano.

Articolo 9 (Calendario delle operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno (dalle ore 09.00 alle ore 18.00) entro i successivi 10 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea degli Studenti (di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento).

Articolo 10 (Operazioni di scrutinio)

- 1.Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione.
- 2. Dell'esito dell'operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

Articolo 11 (Pubblicazione dei risultati delle elezioni)

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 12 (Nomina della Consulta degli Studenti)

1. La Consulta degli Studenti viene nominata con decreto del Direttore.

Articolo 13 (Funzionamento della Consulta degli Studenti)

- 1.Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
- 2. La Consulta degli Studenti assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Articolo 14 (Decadenza)

1. Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 4 ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 15 (Componenti assenti per mobilità internazionale)

1. Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Socrates - Erasmus, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale.

Articolo 16 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del "Regolamento generale" di cui all'Articolo 9 dello Statuto. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.